



20 APR 2021
ASPPI

L'ASSISTENTE
delinda GRILLONE

ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI

ATTO N. 823
SERIE 3
€ 200,00

STATUTO PROVINCIALE


APPROVATO DAL CONGRESSO DELLA PROVINCIA DI TREVISO IN DATA 06.04.2024

TITOLO I - COSTITUZIONE SCOPI DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI


Art. 1 – Costituzione E' costituita l'Associazione Sindacale dei Piccoli Proprietari Immobiliari della provincia di Treviso (ASPPI TREVISO), con sede in Treviso. Via Risorgimento n. 11, ente non commerciale, senza scopo di lucro. L'Associazione aderisce all'ASPPI, Associazione Sindacale Nazionale, accettandone lo Statuto e adempiendo a tutte le deliberazioni assunte dagli organi competenti della medesima, ai sensi dello Statuto e dei regolamenti legittimamente adottati

Art. 2 – Scopi e funzioni L'Associazione è autonoma, democratica ed apartitica ed ha lo scopo di:

- a) Tutelare e rappresentare in ogni sede, italiana ed europea, e a qualsiasi livello gli interessi economici, patrimoniali e morali della piccola proprietà immobiliare, ancorchè espressione dell'istituto condominiale, dei consumatori e utenti;
- b) Assistere i piccoli proprietari immobiliari in questioni di carattere giuridico, sociale, amministrativo, tecnico e fiscale presso Enti pubblici e privati, sia in sede amministrativa che giudiziaria, ovunque siano coinvolti interessi dei piccoli proprietari, o gruppo di essi, quando non siano in contrasto con gli interessi generali della categoria; assistere gli associati per tutte le pratiche dove siano coinvolti immobili di loro proprietà, disponibilità o in loro gestione come incaricati quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, pratiche di successione, conteggi IMU e altre imposte sulla casa, redazione, registrazione e gestione di contratti di locazione, conteggi dei canoni concordati e rilascio attestazioni di corrispondenza ex D.M. 16.01.2017, anche avvalendosi dell'apporto di associati o di professionisti esterni o di società di servizi, tramite apposite convenzioni;
- c) Promuovere attività di studi e/o di ricerca sociale, giuridico, tecnico, scientifico, economico, statistico inerente i problemi della conservazione e sviluppo della piccola proprietà immobiliare e della gestione del territorio e dell'ambiente;
- d) Organizzare e promuovere la formazione professionale e l'aggiornamento di associati titolare di Bed and Breakfast, amministratori di condominio in collaborazione con Sesamo Amministratori sede di Treviso, nonché degli altri operatori autonomi e professionali, quali ad esempio agenzie immobiliari, o altre associazioni o Enti con i quali vi sono convenzioni, che operano nel settore immobiliare e l'attività di studio e di ricerca a carattere sociale, giuridico, tecnico economico, statistico inerente ai problemi della conservazione del risparmio energetico e lo sviluppo della proprietà immobiliare;



- e) Intervenire a fianco dei proprietari immobiliari, quali utenti – consumatori, per la tutela dei loro interessi sia nel campo della salute collettiva, che per la sicurezza e la qualità dei servizi degli stessi utilizzati, al fine di garantire loro un'adeguata informazione, con correttezza, efficienza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, privati e pubblici;
- f) Adoperarsi per conseguire presso gli organi istituzionali del Governo periferico e degli Enti locali, sensibilizzando l'opinione pubblica, la massima accessibilità al mercato immobiliare, favorendo con ogni mezzo l'accesso del risparmio alla piccola proprietà immobiliare, rimuovendo ogni remora od ostacolo esistenti, anche di carattere fiscale e creditizio, favorendo il risparmio e, con gli opportuni incentivi, la normalizzazione del regime locatizio, soprattutto a favore delle fasce disagiate e rimuovendo ogni impedimento o limitazione, anche di carattere fiscale e creditizio, all'accesso alla casa di abitazione;
- g) Svolgere opera di propaganda e di informazione in relazione agli scopi sociali mediante conferenze, manifestazioni, pubblicazioni sindacali, giuridiche e tecniche ed altre idonee iniziative;
- h) Stringere rapporti di collaborazione e o adesione o tramite convenzioni, salvaguardando l'autonomia propria amministrativa ed organizzativa, con organizzazioni locali, comprensoriali, regionali o nazionali i cui scopi risultino affini o convergenti, nell'interesse della categoria rappresentata, anche per svolgere attività o progetti in comune.
- i) Costituire eventualmente imprese e società od aderirvi se già costituite, che abbiano il fine del raggiungimento degli scopi sopra indicati, mediante l'espletamento di specifici servizi e funzioni, attinenti con i presenti scopi, senza compromettere il carattere non commerciale dell'Associazione;
- j) Delegare a società terze, tramite la stipula di convenzioni da definire su approvazione della direzione provinciale, l'espletamento di specifici servizi e funzioni relativi alle proprie attività istituzionali ed organizzative, quali ad esempio i conteggi dei canoni concordati, le attività preliminari per il rilascio delle attestazioni di rispondenza, la redazione, la registrazione e la risoluzione dei contratti di locazione, la attività di segreteria, per i quali verranno previsti dei corrispettivi, senza compromettere il carattere non commerciale dell'Associazione;
- k) Promuovere, aiutare, sostenere, anche oltre il territorio di Zona, la costituzione di associazioni similari accogliendo, se del caso, adesioni individuali e/o collettive;
- l) Designare propri rappresentanti presso gli Organi dello Stato o altri Enti od Organismi pubblici e privati, nazione ed europei;
- m) Partecipare, nelle forme più opportune, a organismi sindacali e professionali che si prefiggano finalità analoghe a livello nazionale e internazionale;
- n) Prestare ai soci servizi d'informazione periodica e alla tutela dei loro diritti di piccoli proprietari immobiliari e consumatori.
- o) Sostenere comitati cittadini o di quartiere nelle loro iniziative contro il degrado sociale edilizio e di infrastrutture stradale e di arredo urbano e di servizio sulla qualità della vita sociale ed urbana, che possano svalutare sensibilmente i valori degli edifici;
- p) Svolgere ogni altra attività e assumere ogni iniziativa che sia corrispondente agli interessi e alle aspirazioni della categoria rappresentata, nell'ambito dei principi e delle norme stabilite dal presente Statuto.



Art. 3 – Requisiti degli associati Possono far parte dell'Associazione, accettando il presente Statuto ed i Regolamenti emanati dagli organi competenti, i proprietari di una o più unità immobiliari o titolari di diritti reali di godimento sulle medesime, nonché coloro che, apprestandosi a divenirlo, intendono usufruire della tutela e dei servizi dell'associazione ai fini dei relativi adempimenti.

Possono iscriversi alle Associazioni territoriali, accettando lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione, tutti i soggetti singoli o collettivi che condividano e si riconoscano negli scopi dell'Associazione, quindi anche agenzie immobiliari, professionisti, enti, associazioni e aggregazioni di carattere collettivo, secondo modalità di ammissione e di partecipazione all'attività associativa che sono stabiliti dalla Direzione Provinciale.

Art. 4 – Iscrizione Con la consegna e sottoscrizione della tessera associativa, il Socio accetta completamente lo Statuto dell'ASPPI provinciale, il suo regolamento e le norme ad essi collegate.

Presso la sede dell'Associazione deve essere tenuto aggiornato l'elenco degli associati.

Art. 5 – Durata dell'iscrizione L'iscrizione in qualità di Associato si perfeziona con il versamento della quota associativa annuale. Tale iscrizione vale per l'anno solare in corso dalla data del versamento. Altri tipi di associato potranno essere individuati con delibera della Direzione Nazionale, secondo le condizioni decise dalla Direzione provinciale. Viene sancita la intrasmissibilità (se non a causa di morte) e la non rivalutabilità della quota associativa versata. La domanda di iscrizione deve essere diretta alla Direzione Provinciale dall'interessato e deve contenere la dichiarazione di accettazione dello Statuto, del Regolamento e delle norme collegate.

Art. 6 – Diritti degli associati Il socio in regola con i versamenti contributivi gode di tutti i diritti di elettorato, attivo e passivo, nelle assemblee congressuali e nel Congresso Provinciale, trascorsi sei mesi dalla data di iscrizione. Il socio, in regola con i versamenti dei contributi associativi, ha diritto di consultazione, di assistenza, di informazione, di utilizzazione dei servizi presso gli uffici dell'Associazione con le modalità funzionali ed amministrative adottate e rese note dalla Direzione Provinciale.

La qualità di socio si perde per comportamento giuridico e morale contrario alle norme dello Statuto e del Regolamento ed agli interessi dell'Associazione.

Art. 7 – Provvedimenti disciplinari I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati nei confronti degli associati sono costituiti, in relazione alla gravità dell'infrazione, da:

a) richiami scritti; b) sospensione da uno a sei mesi; c) esclusione.

Sono considerati in ogni caso infrazioni le violazioni delle norme statutarie e del regolamento.

I provvedimenti disciplinari sono deliberati dalla Direzione provinciale a maggioranza. Contro tali decisioni è consentito il reclamo al Collegio dei Garanti entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento tramite racc.ta.



TITOLO II - ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 – Organi e cariche dell'Associazione Sono organi elettivi dell'Associazione Provinciale:

- a) la Direzione Provinciale;
- b) la Giunta esecutiva;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore Unico dei conti;
- e) il Collegio dei Garanti.

Sono cariche sociali a cui vengono attribuite responsabilità operative: il Segretario e l'Amministratore.

Organo principale dell'Associazione è il Congresso Provinciale.

CAPO I - IL CONGRESSO PROVINCIALE

Art. 9 – Il Congresso Provinciale Il Congresso Provinciale viene convocato dalla direzione provinciale ogni quattro anni in via ordinaria tramite comunicazione scritta ad ogni associato o attraverso l'esposizione nella bacheca situata nella sede provinciale da tenersi per almeno 30 giorni prima del Congresso e comunque deve essere convocato nell'anno del Congresso nazionale, da 90 gg. a 30 gg. prima della tenuta dello stesso. La comunicazione o l'affissione in bacheca deve contenere l'invito a partecipare al Congresso con la specifica dell'ordine dei lavori e con allegato il regolamento elettorale, unitamente alle modalità operative. Pari comunicazione deve essere inviata alla Direzione nazionale entro almeno 15 giorni prima della data fissata per il Congresso provinciale.

Il Congresso Provinciale può essere riunito in via straordinaria a richiesta motivata e sottoscritta da almeno il 30% degli associati in regola con la quota associativa da inoltrarsi alla Direzione Provinciale, che provvede alla comunicazione nelle forme sopra indicate.

La Direzione Provinciale può deliberare la convocazione di un Congresso straordinario – per ragioni motivate – con la maggioranza dei due terzi dei componenti della Direzione Provinciale stessa.


Hanno diritto a partecipare al Congresso provinciale solamente i soci in regola con i versamenti contributivi.

Art. 10 – Svolgimento del Congresso Provinciale Il Congresso Provinciale nomina una presidenza che sovrintende al suo svolgimento nonché alle singole commissioni, nominate pur esse dal Congresso, per l'adempimento delle seguenti funzioni: verifica dei poteri, modifiche o integrazioni statutarie, mozione conclusiva, elettorale.

Al Congresso viene presentata una relazione approvata dalla Direzione Provinciale uscente sulle attività poste in essere dal Congresso precedente. Pari relazione viene presentata dal Collegio dei Revisori uscente. Il congresso approva in toto o con rilievi o non approva le relazioni.

Art. 11 – Poteri del Congresso Provinciale I poteri del Congresso Provinciale sono:

- a) approvare e modificare la Statuto;
- b) fissare le direttive e gli orientamenti generali per le attività sindacali della Direzione Provinciale;
- c) eleggere la Direzione Provinciale, il Revisore Unico dei Conti e il Collegio dei garanti;



- d) nominare i Delegati al Congresso Nazionale dell'ASPPI;
- e) deliberare lo scioglimento dell'Associazione con esclusiva assemblea straordinaria, con una maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Art. 12 – Decisioni del Congresso Provinciale Ogni socio ha diritto a partecipare al Congresso Provinciale con diritto ad un voto qualunque sia il valore della/e quota/e da lui versata/e.

Ogni socio può essere liberamente eletto negli organismi sociali.

Le decisioni del Congresso, prese a maggioranza relativa di voti dei presenti, sono obbligatorie per tutti i soci e per gli organi dell'Associazione.

Al congresso provinciale partecipano, con diritto di voto, i Delegati delle Sezioni sub-provinciali. Costoro potranno disporre del numero di deleghe stabilite dal Regolamento istitutivo delle Sezioni sub-provinciali.

E' ammessa facoltà di delega al voto, ma ogni socio non potrà avere più di due deleghe, salvo i deleganti delle Sezioni sub-provinciali.

CAPO II - LA DIREZIONE PROVINCIALE

Art. 13 – La Direzione Provinciale La Direzione Provinciale, determina le linee principali di carattere politico-sindacali e organizzative dell'associazione affidandone l'esecutività alla Giunta Esecutiva, fino al successivo Congresso Provinciale, che in via ordinaria deve essere celebrato nell'anno del Congresso Nazionale, e delibera a maggioranza dei voti con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

La Direzione Provinciale convoca il Congresso Provinciale in sede ordinaria e straordinaria.

La data di convocazione del Congresso ordinario o straordinario deve essere resa nota con trenta giorni di anticipo ai soci ed alle Sezioni sub-provinciali.

Fa parte della Direzione Provinciale, come membro aggiunto con ogni diritto, un delegato per ogni Sezione sub-provinciale. Il numero dei membri può variare da un minimo di 6 ad un massimo di 12.



Art. 14 – Cariche Associative La Direzione Provinciale elegge nel proprio seno alla prima riunione:

- a) Il Presidente, il Segretario, l'Amministratore e il Vice Presidente (che può rivestire anche la carica di amministratore);
- b) La Giunta Esecutiva, di cui fanno parte di diritto: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, l'Amministratore.

La Direzione Provinciale si riunisce non meno di una volta ogni sei mesi.

Art. 15 – Sostituzione dei membri della Direzione Provinciale In caso di morte, dimissioni o decadenza di uno o più membri della Direzione Provinciale eletti dal Congresso Provinciale si provvede alla loro sostituzione mediante:

- a) subentro di diritto dei candidati che nella elezione congressuale hanno riportato il maggior numero di voti tra i non eletti, nel caso che il sistema elettorale adottato dal Congresso prevedesse un'indicazione di preferenze nell'ambito di una più ampia rosa di candidati;



- b) subentro di diritto, nell'ordine, dei candidati eletti come membri supplenti, nel caso che il sistema elettorale adottato dal Congresso prevedesse liste bloccate con l'indicazione dei membri supplenti.
- c) cooptazione di altri associati, mediante votazione che ottenga nella stessa Direzione Provinciale la maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

I Membri della Direzione Provinciale che non giustificano l'assenza da tre riunioni consecutive decadono dall'incarico. Restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 16 – Compiti della Direzione Provinciale La Direzione Provinciale:

- a) approva il Regolamento di attuazione e/o integrazione dello Statuto;
- b) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- c) approva i bilanci consuntivi e preventivi, presentati dalla Giunta;
- d) determina le linee di attuazione ed i successivi approfondimenti del programma approvato dal Congresso Provinciale; e) delibera sulle modalità e tempi di attuazione delle principali iniziative;
- f) nomina i propri rappresentanti presso Enti, commissioni o istituzioni pubbliche e private e presso il Comitato Regionale; propone al Congresso Provinciale i nominativi dei delegati al Congresso Nazionale;
- g) stabilisce norme elettorali, disciplinari, amministrative, organizzative a completamento ed integrazione dello Statuto e stabilisce l'insediamento della sede sociale;
- h) nomina le Commissioni di lavoro;
- i) può nominare membri aggiuntivi alla Giunta Esecutiva;
- j) può cooptare personalità che si siano distinte per meritorie attività a favore dell'Associazione;
- l) Approva la stipula di convenzioni con società terze per l'espletamento di specifici servizi e funzioni relativi alle proprie attività istituzionali ed organizzative, determinando i relativi corrispettivi;

Le norme di cui al precedente comma debbono essere rese note ai Soci a mezzo di comunicati da affiggere nei locali dell'Associazione e delle Sezioni.

La Direzione Provinciale provvede – entro il trenta novembre di ogni anno – a fissare la quota associativa per l'anno successivo.

La Direzione Provinciale può istituire organizzazioni sub-provinciali – intercomunali, comunali e/o di quartiere – determinandone giurisdizione, circoscrizione, competenza tecnica ed amministrativa e regola.to esecutivo.

Art. 17 – La Giunta Esecutiva La Giunta Esecutiva, composta da almeno quattro membri e non più di 6, assicura l'esecutività delle delibere della Direzione Provinciale e garantisce la gestione quotidiana dell'Associazione.

1. La Giunta provvede alla gestione amministrativa dell'Associazione nell'ambito del bilancio preventivo adottato dalla Direzione Provinciale.
2. La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza con la presenza di almeno tre membri fra cui il Presidente o Vice Presidente; in caso di parità di voti prevale il voto presidenziale. Convoca, almeno sette giorni prima della data convenuta, le riunioni della Direzione Provinciale indicando i punti all'ordine del giorno.
3. La Giunta Esecutiva si riunisce almeno una volta al mese.



Art. 18 – Il Presidente e il Vice Presidente Il Presidente presiede le riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Associazione, salvo delega al Vice Presidente o altro componente della Direzione.

Il Presidente ha la rappresentanza politico-sindacale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi per quanto concerne il coordinamento e la programmazione dell'amministrazione economica-finanziaria-fiscale della stessa, con facoltà di delega. Il Vice Presidente o i Vice presidenti, oltre alla sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento, coordina un settore di attività su mandato della Direzione e assicura l'attuazione delle funzioni demandategli dal presente Statuto.

art. 19 – Il Segretario Il Segretario cura la compilazione dei verbali delle sedute degli organi collegiali dell'Associazione e la conservazione di tutta la documentazione ufficiale, cura la convocazione e l'organizzazione delle sedute degli organi medesimi, attua la circolazione dei documenti e delle informazioni tra gli organi sociali, provvede agli adempimenti previsti per l'ammissione degli associati, cura i rapporti con i soci, con gli Enti, con le Istituzioni pubbliche, con le Istituzioni politiche e sindacali su richiesta o autorizzazione del Presidente.

Coordina il funzionamento dei servizi di consulenza e dei servizi in genere dell'Associazione, cura il rapporto con i dipendenti atto alla circolazione dei documenti e delle informazioni tra le strutture operative, svolge le funzioni per le quali venga espressamente delegato o dalla Direzione Provinciale o dalla Giunta Esecutiva o dal Presidente.

Art. 20 – L'Amministratore L'Amministratore è responsabile della tenuta e conservazione dei libri contabili e della documentazione fiscale dell'Associazione, e su delega del Presidente è responsabile della gestione economica-fiscale. Per ogni anno, entro il trenta novembre, predispose un bilancio preventivo per l'esercizio successivo e il Bilancio Consuntivo per l'anno in corso. Predispose altresì eventuali assestamenti di bilancio sottoponendoli tutti alla verifica della Giunta per essere presentati alla Direzione Provinciale.

Predispose entro il 31 marzo dell'anno successivo il bilancio consuntivo definitivo. Predispose altresì la relazione patrimoniale quadriennale da presentare al Congresso provinciale.

Art. 21 - Regolamentazione economica delle cariche sociali Le cariche sociali di norma sono onorifiche e le relative prestazioni connesse alla rappresentanza dell'associazione senza corrispettivo economico, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nello svolgimento del mandato, ad esclusione dell'incarico conferito al Presidente, al Segretario, all'Amministratore ai quali potrà essere conferita un'indennità per l'attività sindacale prestata, così come, per comprovati motivi, agli altri membri di Giunta o Delegati, con delibera della Direzione Provinciale, esclusi coloro che siano già dipendenti dell'Associazione.

E' ammesso che i dirigenti ASPPI possano svolgere nei confronti dell'associazione attività di consulenza professionale per incarichi specifici, retribuita di volta in volta.

La Direzione Provinciale peraltro può prevedere la corresponsione dei gettoni di presenza con riferimento allo svolgimento di riunioni o di mansioni.

Art. 22 – Esercizio finanziario – Durata. L'esercizio finanziario ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile di ogni anno è redatto ed approvato dalla Direzione Provinciale il rendiconto economico e finanziario relativo all'esercizio dell'anno precedente. Entro il mese di novembre di ogni anno è redatto e approvato il preventivo relativo all'esercizio dell'anno successivo.

Art. 23 – Gruppi e/o Commissioni di lavoro I Gruppi e/o Commissioni di lavoro, nell'ambito delle relative direttive generali fissate dalla Direzione Provinciale, svolgono – mediante indagini, studi, esami e proposte – l'attività preparatoria per i provvedimenti di competenza del massimo organo decisionale dell'Associazione. Sono costituiti per determinati settori d'intervento ed anche per specifici argomenti al fine di consentire alla Direzione Provinciale di recepire più direttamente la volontà dei Soci e di svolgere quanto forma oggetto del precedente Art. 2, individuando i problemi della categoria in relazione all'assetto del territorio, all'edilizia convenzionata, alla locazione, ai tributi, all'amministrazione immobiliare, ai condomini ecc. e debbono presentare progetti di attività temporalizzati e finalizzati secondo le direttive della Direzione.

I Responsabili dei Gruppi e/o Commissioni di lavoro, nominati dalla Direzione, possono chiamare a far parte delle singole Commissioni, rispettivamente presiedute, soci e non soci, al fine di garantire la maggiore funzionalità ed efficienza alle Commissioni stesse.

Sul numero e sui settori d'intervento dei Gruppi e/o Commissioni di lavoro decide la Direzione Provinciale. Il Coordinatore di tali Gruppi di lavoro (che le presiederà su delega del Presidente Provinciale) potrà convocare i membri anche telefonicamente, quanto lo riterrà necessario. I membri componenti, con l'accettazione della nomina, accettano anche le relative personali responsabilità.

CAPO III - GLI ORGANI DI CONTROLLO DELL'ASSOCIAZIONE


Art. 24 – Il Revisore Unico dei Conti Il Revisore Unico dei Conti, nominato dal Congresso Provinciale, sorveglia l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed inoltre verifica i conti consuntivi ed i bilanci preventivi annuali facendone relazione alla Direzione. Il Revisore Unico dei Conti può anche accertare in ogni momento la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori di proprietà sociale.

Redige una relazione quadriennale sulla gestione economica-finanziaria che viene allegata a quella patrimoniale predisposta dall'Amministratore da presentare al Congresso Provinciale.

Il Revisore Unico dei Conti può partecipare alle riunioni della Direzione Provinciale senza diritto di voto.

La durata dell'incarico è di almeno 4 anni, con possibilità di rinnovo da parte del Congresso Provinciale; la durata dell'incarico rimane comunque fino allo svolgimento del successivo Congresso Provinciale.

La carica di Revisore Unico dei Conti è incompatibile con qualsiasi carica associativa nell'ambito dell'Asppi Provinciale di Treviso.



Art. 25 – Il Collegio dei Garanti Il Collegio dei Garanti – formato da tre membri ed i cui Membri possono essere anche non soci – nomina nel suo seno il Presidente ed è competente a decidere.

- a) sui reclami proposti dagli esclusi dell'Associazione per provvedimenti della Direzione Provinciale;
- b) sulle vertenze fra soci e gli organi dell'Associazione e delle Sezioni;
- c) sulle vertenze portate alla sua decisione dalle norme regolamentari ed amministrative emanate dalla Direzione Provinciale.

I ricorsi al Collegio vanno depositati presso la sede provinciale della Associazione e portati immediatamente all'attenzione del Presidente del Collegio stesso, il quale convoca i suoi membri per la decisione entro 30 giorni. Alla riunione del Collegio devono essere convocati il ricorrente e la parte coinvolta, che hanno diritto di parola, ma non di voto. Il Collegio decide a maggioranza: in caso di parità il voto del Presidente è decisivo.


CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 – Il Patrimonio dell'Associazione Il patrimonio dell'Associazione è formato dagli avanzi numerari di gestione e dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquistati; è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

Art. 27 – Proventi dell'Associazione I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- a) i contributi ordinari annuali corrisposti dagli associati;
- b) i contributi straordinari corrisposti volontariamente dagli associati oppure stabiliti con delibere apposite adottate dalla Direzione provinciale;
- c) i contributi corrisposti dagli associati per le attività istituzionali descritte all'art. 2 lett. b, per le quali sono da intendersi esclusi ogni fine di lucro e attività commerciali;
- d) i corrispettivi, escluso ogni fine di lucro, corrisposti per prestazioni di servizi, indizione e tenuta di corsi di formazione professionale, nonché per cessione anche a terzi di proprie pubblicazioni, cedute prevalentemente agli associati;
- e) i corrispettivi per l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, strettamente complementari alle attività ed agli scopi istituzionali, effettuati nei confronti degli stessi associati;
- f) contributi, donazioni e oblazioni erogati da Enti, amministrazioni pubbliche, associazioni e privati;
- g) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, convegni, dibattiti e corsi professionali;
- h) corrispettivi per l'assistenza prestata agli associati in materia di applicazione dei contratti di lavoro collettivi, della legislazione sul lavoro, sulle locazioni, per il condominio ed ambientalista.

Art. 28 – Durata della Associazione La durata della associazione viene prorogata fino al 31.12.2050 e potrà essere deliberata con delibera del Congresso Provinciale ed inserita nello statuto.



Art. 29 – Scioglimento della Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, che deve essere deliberato da un Congresso Straordinario con una maggioranza di almeno tre quarti dei voti espressi, il patrimonio sarà devoluto ad Enti od organismi con finalità analoghe a quelle previste dall'art. 2 del presente Statuto (in primo luogo, ove possibile, ad ASPPI Nazionale) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. Con delibera presa a maggioranza verrà scelto il destinatario del patrimonio e nominato un Collegio di liquidatori.

Art. 30 – Divieto di distribuzione utili Viene fatto espresso divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 31 – Riferimento alla legge Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi speciali sugli enti non commerciali di tipo associativo.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

Reg.to il 30 APR. 2024 n° 823 Priv.S.3^a

Esatti € 200,00

PER IL DIRETTORE, IL DELEGATO
L'ASSISTENTE
Adelinda GRILLONE